

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie.

Resistente: Halil Ibrahim Özçelik.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'espressione «decisione giudiziaria», di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾, configuri una nozione di diritto dell'Unione che deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme.
- 2) In caso di risposta affermativa, cosa significhi detta nozione.
- 3) Se la conferma ad opera di un membro del Pubblico Ministero di un mandato d'arresto nazionale in precedenza emesso dalla polizia, come avviene nella fattispecie in esame, configuri siffatta «decisione giudiziaria».

⁽¹⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002 L 190, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 2 settembre 2016 — Openbaar Ministerie/Ruslanas Kovalkovas

(Causa C-477/16)

(2016/C 383/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: Ruslanas Kovalkovas

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le espressioni «autorità giudiziaria», di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI ⁽¹⁾, e «decisione giudiziaria», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, configurino nozioni autonome di diritto dell'Unione.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, alla luce di quali criteri si possa stabilire se un'autorità dello Stato membro emittente configuri una simile «autorità giudiziaria» e pertanto se il MAE da questa emesso sia una siffatta «decisione giudiziaria».
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il Ministero della giustizia della repubblica di Lituania rientri nella nozione di «autorità giudiziaria» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, e se dunque il MAE emesso da detta autorità sia una «decisione giudiziaria» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI.

- 4) In caso di risposta negativa alla prima questione: se la designazione di un'autorità come il Ministero della giustizia della Repubblica di Lituania come autorità nazionale emittente sia conforme al diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002 L 190, pag. 1)

Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-481/16)

(2016/C 383/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione del 27 marzo 2014 relativa all'aiuto di stato SA.34572 al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore della Larco General Mining & Metallurgical Company SA. o, in ogni caso, non avendo informato adeguatamente la Commissione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 5 della decisione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 di detta decisione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- condannare Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. A termini della decisione della Commissione europea del 27 marzo 2014 (procedimento SA.34572), la Repubblica ellenica era tenuta a recuperare entro quattro mesi gli aiuti incompatibili che aveva concesso alla Larco, e a informare adeguatamente la Commissione europea quanto alle misure necessarie a tal fine. Gli aiuti in parola consistevano in garanzie statali concesse alla Larco nel 2008, nel 2010 e nel 2011 e nella partecipazione pubblica all'aumento di capitale della società nel 2009.
 2. Tuttavia, la Repubblica ellenica non ha recuperato gli aiuti in parola entro quattro mesi, come era tenuta a fare. Inoltre, la Repubblica ellenica continua a non adottare le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della decisione. In ogni caso, la Repubblica ellenica non ha adeguatamente informato la Commissione europea quanto alle misure relative all'esecuzione della decisione.
-